

# REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione consiliare n. 78/2000  
Integrato con deliberazione consiliare n. 7/2001  
Modificato con deliberazione consiliare n. 77/2001  
Modificato con deliberazione consiliare n. 66/2006  
Modificato con deliberazione consiliare n. 54/2014  
Modificato con deliberazione consiliare n. 9/2016

## SOMMARIO

### DISPOSIZIONI GENERALI

- [Articolo 1](#) - Oggetto e scopo del regolamento
- [Articolo 2](#) - Ambito di applicazione del regolamento
- [Articolo 3](#) - Regolamenti che disciplinano singole risorse dell'entrata
- [Articolo 4](#) - Approvazione di aliquote, tariffe, prezzi e canoni ed approvazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- [Articolo 5](#) - Applicazione di leggi statali, regionali o provinciali

### SEZIONE I - PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- [Articolo 6](#) - Fasi contabili di gestione delle entrate
- [Articolo 7](#) - Forme di gestione delle entrate
- [Articolo 8](#) - Responsabili dei procedimenti di gestione, accertamento e riscossione delle entrate. Modalità e affidamento a terzi
- [Articolo 9](#) - Modalità di pagamento
- [Articolo 10](#) - Dilazioni di pagamento
- [Articolo 11](#) - Rimborsi
- [Articolo 12](#) - Scadenze per la riscossione delle entrate
- [Articolo 13](#) - Attività di verifica e controllo
- [Articolo 14](#) - Esonero dalle procedure ordinarie o esecutive
- [Articolo 15](#) - Insinuazione nel passivo di un fallimento
- [Articolo 16](#) - Cause di non punibilità

### SEZIONE II - ATTIVITÀ' DI RISCOSSIONE COATTIVA

- [Articolo 17](#) - Modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e nontributarie.
- [Articolo 18](#) - Entrate non tributarie - riscossione coattiva.
- [Articolo 19](#) - Entrate tributarie - accertamento e riscossione coattiva.

### SEZIONE III - SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE E SANZIONI NON TRIBUTARIE

- [Articolo 20](#) - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
- [Articolo 21](#) - Riduzione delle sanzioni tributarie
- [Articolo 22](#) - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni per le entrate nontributarie

### SEZIONE IV - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI

- [Articolo 23](#) - Ambito di applicazione.
- [Articolo 24](#) - Limite minimo e massimo.
- [Articolo 25](#) - Pagamento in misura ridotta.

- [Articolo 26.](#) - *Obbligo del rapporto.*
- [Articolo 27.](#) - *Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione.*
- [Articolo 28.](#) - *Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.*
- [Articolo 29.](#) - *Esecuzione forzata.*

#### SEZIONE V - DIRITTO DI INTERPELLO

- [Articolo 30.](#) - *Introduzione dell'istituto del diritto di interpello*
- [Articolo 31.](#) - *Attivazione dell'interpello*
- [Articolo 32.](#) - *Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello*
- [Articolo 33.](#) - *Effetti dell'interpello*

#### SEZIONE VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- [Articolo 34.](#) - *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*
- [Articolo 35.](#) - *Attivazione del procedimento definitario*
- [Articolo 36.](#) - *Procedimento ad iniziativa del responsabile del tributo*
- [Articolo 37.](#) - *Procedimento ad iniziativa del contribuente*
- [Articolo 38.](#) - *Invito a comparire per definire l'accertamento*
- [Articolo 39.](#) - *Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi comunali*
- [Articolo 40.](#) - *Riduzione della sanzioni*
- [Articolo 41.](#) - *Atto di accertamento con adesione*
- [Articolo 42.](#) - *Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione*

#### SEZIONE VII - AUTOTUTELA

- [Articolo 43.](#) - *Autotutela*
- [Articolo 44.](#) - *Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione.*
- [Articolo 45.](#) - *Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione*
- [Articolo 46.](#) - *Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa*

#### SEZIONE VIII - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- [Articolo 47.](#) - *Tutela giudiziaria*
- [Articolo 48.](#) - *Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario*

#### SEZIONE IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- [Articolo 49.](#) - *Disposizioni transitorie*

---

# DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

### Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e secondo i principi contenuti nel D.Lgs.267 del 18/8/2000 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate, anche tributarie, del Comune, come individuate nell'art.2
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate del Comune; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento di contabilità, e negli altri regolamenti dell'ente.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

In particolare, ai sensi della Legge 212 del 27/7/2000 relativa allo "statuto dei diritti del contribuente" scopo del presente regolamento, è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti, rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

## Articolo 2

### Ambito di applicazione del regolamento

1. Costituiscono entrate del comune soggette alle norme del presente regolamento:
  - le entrate tributarie
  - le entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici e le entrate patrimoniali, provenienti dall'alienazione e dalla gestione dei beni dell'ente, ivi compresi canoni, corrispettivi per concessioni di beni demaniali, tariffe, contribuzioni e proventi diversi.
  - le altre entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, o a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici e privati e con esclusione delle entrate derivanti da indebitamento.
2. Le entrate derivanti da trasferimenti sono disciplinate da norme di legge e da norme stabilite dall'ente trasferente. Le entrate derivanti da indebitamento sono disciplinate dalla Parte II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs.267 del 18/8/2000 ed eventuali successive modifiche.

## Articolo 3

### Regolamenti che disciplinano singole risorse dell'entrata

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola risorsa dell'entrata può essere ulteriormente disciplinata con appositi regolamenti, ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 ed ai sensi dell'articolo 50 della legge 27/12/1997 n.449 approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo dell'articolo 42 comma secondo lettera a del D.Lgs.267 del 18/8/2000.
2. Al Consiglio comunale compete, ai sensi dell'art. 42 comma secondo lett. f) del D.Lgs.267 del 18/8/2000, l'ordinamento mediante regolamento delle entrate tributarie e non tributarie del Comune salvo per quanto attiene alla definizione ed individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, ai sensi dell'art. 52 comma primo del D.Lgs. 446/97.
3. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati unitamente alla relativa delibera di approvazione, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale ai sensi delle norme di legge vigenti.

4. I regolamenti delle entrate sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio di previsione, ai sensi delle norme di legge vigenti.
5. Ove il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo al 1 gennaio, le deliberazioni di cui al comma quarto devono essere adottate, non oltre tale termine, ed entrano in vigore dalla data della loro eseguibilità.

#### **Articolo 4**

#### **Approvazione di aliquote, tariffe, prezzi e canoni ed approvazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.  
Ha inoltre competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ai sensi dell'art. 42 comma secondo lettera f) del D. Lgs.267 del 18/8/2000.
2. Conseguentemente alla Giunta Comunale, compete l'assunzione delle deliberazioni attribuite dalla legge ed in particolare:  
la fissazione a seguito della istituzione di nuove fattispecie di aliquote e/o tariffe e la variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, sia che la modifica avvenga per tutte le aliquote o tariffe, sia che avvenga solo per parte di esse; sia che avvenga in misura percentuale che in valore assoluto
3. Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, sono allegate al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 comma primo lettera e) del D.Lgs.267 del 18/8/2000.
4. Le deliberazioni di cui al secondo comma sono assunte con l'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti e fermo restando le disposizioni della Parte II, Titolo VIII del D.Lgs.267 del 18/8/2000 ed eventuali successive modifiche nell'ipotesi in cui l'Ente sia in stato di dissesto.
5. Le deliberazioni di cui al secondo comma sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio stesso.
6. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi 2,3,4 e 5, nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.
7. Le deliberazioni di cui al secondo comma hanno effetto dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione. Ove il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia fissata, in un periodo successivo al primo gennaio, le deliberazioni di cui al primo comma devono essere adottate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore dalla data della loro eseguibilità, se successiva al primo gennaio.
8. Aliquote, tariffe, prezzi e canoni e relative agevolazioni, riduzioni ed esenzioni possono essere modificate in corso di esercizio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e per l'attivazione delle entrate proprie nel caso di dissesto di cui all'art. 251 del medesimo D.Lgs. con modalità e termini previsti dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.
9. Con andamento biennale, le fasce di reddito alla base di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, sono adeguate secondo il valore dell'inflazione, del periodo trascorso (biennio precedente).

#### **Articolo 5**

#### **Applicazione di leggi statali, regionali o provinciali**

1. Ad integrazione di quanto previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 212 del 27/7/2000 ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" con particolare attenzione all'attuazione di quanto previsto agli art.6,7,10,11 relativi rispettivamente alla "conoscenza degli atti e semplificazione", "chiarezza e motivazione degli atti", "tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente", "Interpello del contribuente".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti secondo il principio stabilito dall'art.52 comma primo del D.Lgs..446/97.

3. Nuove disposizioni in materia di entrate stabilite da leggi dello Stato, regionali o provinciali, che non prevedano l'esercizio di ulteriori potestà regolamentari da parte del Comune, si applicano dalla data di entrata in vigore delle leggi che le stabiliscono.
4. Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE I PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Articolo 6 Fasi contabili di gestione delle entrate**

1. Le fasi contabili di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento; la loro disciplina è stabilita dal dalla Parte II, Titolo III Capo I del D.Lgs.267 del 18/8/2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e dal vigente regolamento di contabilità del Comune.

### **Articolo 7 Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/97 n.446 e s.m.i:
  - a. i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;
  - b. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - c. la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - d. le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

1 bis La funzione connessa all' esercizio del servizio entrate può essere esercitata anche in forma associata ai sensi dell' art. 32 D.lgs 267/2000- Unione dei Comuni.

La scelta della forma di svolgimento del servizio è effettuata ai sensi dell' art. 42, comma 2 d.lgs 267/2000, con idonea deliberazione del Consiglio Comunale.

1. in ordine alla forma di gestione delle entrate, le deliberazioni del Consiglio hanno natura regolamentare e qualora vengano adottate successivamente all'adozione dei regolamenti delle singole entrate, ne costituiscono integrazione; ad esse si applicano i termini previsti dalla legge.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, ed efficienza, in maniera da assicurare il miglior risultato conseguibile.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 comma 1 e 2 della legge 23/12/94 n.724.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle Aziende, nonché nelle società miste costituite o partecipate.

5. In alternativa a quanto previsto al comma 1 lettera d), è prorogabile l'affidamento in concessione in essere, nel caso la legge lo preveda.  
Quanto sopra sarà subordinato ad un miglioramento delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento all'aggio.

#### **Articolo 8**

#### **Responsabili dei procedimenti di gestione, accertamento e riscossione delle entrate. Modalità e affidamento a terzi**

1. Ad ogni servizio fornito, cui corrisponde un'entrata non tributaria, tra il comune e l'utente, dovrà essere stipulato un atto con valenza contrattuale che preveda i reciproci obblighi, compreso quello di assolvere la tariffa, il diritto od il canone dovuto.
2. Tale atto, avente efficacia di titolo esecutivo, prevederà inoltre le scadenze per i pagamenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi e costituirà il presupposto necessario per l'emissione della eventuale ingiunzione.
3. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Direttori responsabili dei Settori ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il piano esecutivo di gestione, o i Responsabili dei servizi, ai sensi degli art. 169 e 179 del D.Lgs.267 del 18/8/2000.
4. Il Direttore responsabile del Settore, può assegnare ad altro dipendente del Settore, la responsabilità anche disgiunta, delle fasi di accertamento e riscossione delle entrate ed ogni adempimento inerente.
5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, ivi comprese l'attività di accertamento e riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, e l'attività di verifica e controllo secondo il presente regolamento.
6. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata. Nell'ambito delle suddette attività, gli uffici interessati ovvero i soggetti incaricati anche se esterni all'amministrazione comunale, possono invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti ed a fornire risposte ai questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.
7. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata dal Comune anche nelle forme associate previste dalla Parte I, Titolo II Capo V del D.Lgs.267 del 18/8/2000 ai sensi dell'art. 52, comma quinto, lettera a), del D.Lgs. 446/97.
8. Le attività di accertamento, riscossione e di riscontro dei pagamenti effettuati, dei tributi e di tutte le altre entrate, possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi con deliberazione del Consiglio comunale nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 42, comma secondo, lettera e), del D.Lgs.267 del 18/8/2000.
9. L'affidamento a terzi delle attività indicate al comma precedente può avvenire con le modalità ed ai soggetti indicati dall'articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.Lgs. 15/12/97 n.446 e nel rispetto del decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi del comma settimo del medesimo articolo 52.
10. In caso di affidamento a terzi, il dipendente responsabile di cui al comma 1 e 2, vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
11. L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.
12. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento, possono essere svolte tramite il supporto di terzi, rimanendo in capo all'ente impositore, la titolarità degli atti stessi.

#### **Articolo 9**

#### **Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità, previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a. versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di

- Tesoreria;
- c. tramite il sistema bancario, se convenzionato (anche tramite servizi agevolativi di pagamento quali la domiciliazione bancaria, ecc.);
  - d. mediante accrediti elettronici (carta di credito o bancomat) di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale, o con il Concessionario della riscossione o con i terzi cui sia stata affidata la riscossione. Le convenzioni relative devono essere previamente approvate dal Comune;  
La gestione dei pagamenti di cui al presente punto, possono essere effettuate anche in modalità "on line"  
Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al punto d) hanno valore di dichiarazione ai sensi dell'art.50 c.5 del D. Lgs: 507 del 13 novembre 1993.
  - e. in contanti, tramite agenti contabili formalmente autorizzati, ai sensi di legge e di regolamento.
2. Nel caso in cui la riscossione sia stata affidata a terzi, i versamenti potranno essere effettuati sui c/c postali o bancari dell'affidatario, anche tramite modalità informatizzate e "on line", previa approvazione di disciplinare o convenzione che stabilisca i termini e le modalità del riversamento nelle casse comunali.
  3. Gli eventuali oneri di pagamento, a carico del cittadino utente-contribuente, non potranno in ogni caso essere superiori a quelli comunque richiesti dalle Poste Italiane S.p.A..
  4. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 433/97 e dal D.Lgs. 213 del 24/06/98, dovrà essere garantita la facoltà per i cittadini contribuenti - utenti, di effettuare e ricevere pagamenti in euro.  
Tali movimentazioni, nel periodo transitorio di passaggio all'euro (01/01/99-31/12/2001), saranno esclusivamente per i pagamenti e le riscossioni che non richiedano l'impiego di banconote o monete metalliche (bonifici bancari, postali, assegni, Pos, ecc.), mentre a decorrere dall'01/01/2002 saranno di tipo scritturale e in contanti.
  5. In sede di pagamento di tutte le entrate comunali, (salvo diversamente disposto, dalla legge o da specifico regolamento), il versamento deve essere arrotondato:
    - nel caso il pagamento venga effettuato in lire, alle 1.000 lire inferiori (per difetto) se la frazione è uguale o non superiore a lire 500 o alle 1.000 lire superiori (per eccesso) se la frazione è superiore a lire 500;
    - nel caso il pagamento venga effettuato in euro, la conversione deve essere arrotondata al centesimo più vicino (per eccesso se la frazione è uguale o maggiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore), ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

## **Articolo 10 Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda motivata e oggettivamente dimostrabile, o su formale segnalazione da parte dell' Unione dei Comuni Nord Est Torino settore servizi socio-assistenziali, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

<b>AMMONTARE DEL DEBITO</b>	<b>DURATA MASSIMA</b>
da euro 100,00 ad euro 1.000,00	Fino ad un massimo di 12 mesi
da euro 1001,00 ad euro 2.000,00	Fino ad un massimo di 18 mesi
da euro 2001,00 ad euro 5.000,00	Fino ad un massimo di 24 mesi
Oltre euro 5.000,00	Fino ad un massimo di 36 mesi

2. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista dalle Leggi, dai regolamenti, da atti amministrativi dell'ente o, in mancanza, nella misura legale.
3. L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 100,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
4. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
  - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva;
  - c) Il carico potrà essere nuovamente rateizzato, a fronte di istanza motivata del soggetto debitore, solo nel caso in cui sia stato versato almeno il 75% del debito complessivo.
6. La rateazione non è consentita:
  - a) Qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
  - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che il soggetto moroso non abbia versato almeno il 75% del debito complessivo.
7. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 30% dell'intero importo dovuto.
8. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari, l'istituto dell'adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
9. Al funzionario responsabile dell'entrata competente è riservata la facoltà di concedere piani di rateizzazione personalizzati a fronte di motivate e documentate istanze che attestino lo stato di grave liquidità del soggetto richiedente. Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:
  - a) Per le persone fisiche: attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
  - b) Per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi o scritture contabili.
10. Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, regolamenti o a atti amministrativi dell'ente.

#### **Articolo 11 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle normative vigenti in materia.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale ovvero il diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno della richiesta di rimborso di cui al comma 1.

#### **Articolo 12 Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. Con l'accertamento dell'entrata viene determinata la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico, ed inoltre vengono determinati il debitore e la somma da incassare e viene fissata la scadenza della riscossione ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs.267 del 18/8/2000.
2. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
  - per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
  - per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:



- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento;
  - per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.
  5. Il termine di scadenza per la riscossione delle entrate sia tributarie che non tributarie stabilito dalla legge o dai regolamenti può essere prorogato, con apposito provvedimento della Giunta Municipale, sempreché preveda i termini di pagamento più favorevoli per il contribuente.

### **Articolo 13** **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo i responsabili di ciascuna entrata si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti.
3. I responsabili di ciascuna entrata che, nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevino un inadempimento del debitore del Comune, devono predisporre gli atti in modo da garantire la procedura coattiva o di recupero dell'evasione parziale o totale.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446.
5. La Giunta comunale, può affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### **Articolo 14** **Esonero dalle procedure ordinarie o esecutive.**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme dovute da un medesimo soggetto debitore, siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno.
2. Parimenti i rimborsi non vengono disposti, qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 10,33 per anno.
3. Tale limite non si applica per le occupazioni su aree mercatali (canone e tassa giornaliera smaltimento rifiuti), effettuate da operatori sorteggiati giornalieri.
4. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Il termine di 90 giorni potrà essere prorogato in presenza di giustificati motivi contingenti, di cui verrà fornita apposita comunicazione all'interessato.
6. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute possono essere concessi anche attraverso compensazione con la stessa o con altre tipologie di entrata.
7. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie dell'ente, qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16. La somma di cui sopra si intende comprensiva del debito per ciascuna entrata e per ciascun periodo di imposta comprendendo cioè nella somma complessiva, sia il tributo che tutti i suoi accessori.

### **Articolo 15** **Insinuazione nel passivo di un fallimento**

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate, da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 300.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento, è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo

di entrate, da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 500.

3. Dovrà in ogni caso essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare una analisi, sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

#### **Articolo 16** **Cause di non punibilità**

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti su iniziativa del Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

## **SEZIONE II** **ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Articolo 17** **Modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.**

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, avviene ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/97 con il metodo dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 14/04/1910 e s.m.i.
2. In caso di gestione affidata all'esterno, ai sensi dell' art.7, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali per i Funzionari e Dirigenti del Comune preposti alla Gestione delle Entrate.
3. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti.
4. L' art.7, comma 2-gg quater D.L. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n.106 stabilisce che i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie e a che tale fine il Sindaco o il legale rappresentante della Società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento di predette funzioni è accertata ai sensi dell' art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122 e successive modificazioni;
5. Con provvedimento motivato il sindaco potrà revocare la nomina, a seguito di gravi e ripetute inosservanze ai doveri dell'ufficio affidato al funzionario della riscossione.

#### **Articolo 18** **Entrate non tributarie - riscossione coattiva.**

1. L'atto redatto per le entrate non tributarie, ai sensi art. 8 del presente regolamento, costituisce il presupposto necessario per l'emissione della ingiunzione.
2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alla scadenza stabilita, l'Ufficio, invierà all'utente sollecito di pagamento, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento contenente:
  - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si e' verificato l'inadempimento,
  - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito,
  - l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza,
  - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.

Il sollecito di pagamento dovrà inoltre contenere ogni altra indicazione prevista dalla legge 212 del 27/7/2000.

3. Per le entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, nonché per le altre entrate non tributarie in caso di inadempimento del debitore del Comune, nel caso il credito non derivi da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, l'ufficio competente, provvederà alla costituzione in mora del

debitore ai sensi dell'art.1219 del Codice Civile (10) mediante intimazione o richiesta scritta, notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
  - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione o richiesta scritta,
  - l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza,
  - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
4. Successivamente l'Ufficio predisporrà l'elenco delle risultanze dalle quali risulti il mancato pagamento delle somme sollecitate o intimare.
  5. In caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligazione, il funzionario responsabile, provvederà alla riscossione coattiva a mezzo del procedimento privilegiato dell'ingiunzione, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, come previsto dall'Art. 52, D.Lgs.446/97. A tal fine, il personale competente, predisporrà l'ingiunzione, entro 60 giorni dalla scadenza stabilita, nel sollecito o nell'intimazione, dando notizia dell'attivazione del procedimento coattivo.
  6. L'ingiunzione sarà sottoscritta dal Direttore responsabile del Settore ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il Piano Esecutivo di Gestione o dai Responsabili dei Servizi anche in forma informatizzata, previa autorizzazione dei firmatari.
  7. Nell'ingiunzione di pagamento dovranno essere irrogati gli interessi di mora e la sanzione nella misura prevista dal Regolamento o da apposito atto della Amministrazione.
  8. Sono comprese nel procedimento di cui ai commi precedenti, le entrate relative al Codice della Strada, all'applicazione dei Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Sindacali.

#### **Articolo 19**

##### **Entrate tributarie - accertamento e riscossione coattiva.**

1. Per le entrate tributarie del Comune e' competente alla emissione di atti di accertamento, del tributo nonché dell'irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, il Funzionario competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono sia esso appartenente all'ente.
2. Il Funzionario responsabile del tributo che abbia rilevato violazioni delle norme che disciplinano l'accertamento ed il versamento del tributo, notifica nelle forme di legge, al contribuente l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, dei seguenti elementi:
  - fatti attribuiti al trasgressore;
  - elementi probatori;
  - norme applicate;
  - criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. L'atto di contestazione deve inoltre contenere, a norma dell'art.16 comma sesto del D.Lgs. 472/97:
  - a. l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione con indicazione che il pagamento entro tale termine costituisce definizione agevolata della controversia e comporta il pagamento di un quarto delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione ed impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie;
  - b. l'invito a produrre nello stesso termine di sessanta giorni, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive;
  - c. l'organo al quale proporre l'impugnazione immediata;Oltre a quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, dovranno inoltre essere inseriti tutti i requisiti previsti dalla legge 212 del 27/7/2000.
4. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/12/97 n.472 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE III**

# **SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE E SANZIONI NON TRIBUTARIE**

### **Articolo 20**

#### **Determinazione ed irrogazione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie**

1. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dal Comune o da terzi a favore del Comune, si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n.471 che si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
2. Per la omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
3. Le sanzioni tributarie non penali e le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie si applicano secondo le norme dei D.Lgs. 18/12/97 n. 471, n.472 e n.473 emanati in attuazione dell'articolo 3 comma 133 della legge 23/12/96 n.662, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate per violazioni di norme tributarie, sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
5. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate o irrogate per violazioni di norme tributarie sono ridotte ad un quarto dell'importo indicato nell'atto di contestazione o irrogazione, nel caso di definizione agevolata della controversia nei modi e nei termini indicati dagli art 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto. (19)(20)
6. Le sanzioni amministrative e le sanzioni tributarie non penali contestate per violazioni di norme tributarie non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art.6 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 (21)
7. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in rapporto alle risorse umane disponibili, alle ore/persone lavorabili ed ai tempi prevedibili per il completamento dei procedimenti di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
8. Gli interessi sono irrogati conformemente alle previsioni del D.Lgs. 473/97 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 21**

#### **Riduzione delle sanzioni tributarie**

1. La Città di Settimo Torinese in attuazione dell'articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449 ed al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, applica la possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.(3)
2. La riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3 comma 133 lettera l) della legge 23/12/96 n.662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs. n.471, 472 e 473 del 18/12/97 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:
  - incentivare gli adempimenti tardivi;
  - escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni non penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
  - sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.
3. La riduzione delle sanzioni tributarie non penali e delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e' applicata dal responsabile del tributo con il quale viene accertata l'entrata tributaria, come definito dall'articolo 7 del presente regolamento, secondo i criteri indicati al

comma precedente e con le seguenti modalità:

- applicazione della sanzione nell'importo minimo previsto dalle norme di legge, salvo i casi di aumento e riduzione indicati dall'articolo 7 del D.Lgs. 18/12/97 n.472 che disciplina i criteri di determinazione delle sanzioni.
- mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n.472, dando applicazione in tale atto alla riduzione delle sanzioni per ravvedimento e per definizione agevolata della controversia, ai sensi degli art.13 e 16 del D.Lgs. 472/97

#### **Articolo 22**

##### **Determinazione ed irrogazione delle sanzioni per le entrate non tributarie**

1. A titolo compensativo, del danno subito dalla pubblica amministrazione, per le attività supplementari che il mancato versamento di quanto dovuto, da parte del cittadino utente, ha comportato, si determina una sanzione pari al 10% della somma dovuta con un minimo di Euro 10, salvo diverse disposizioni stabilite dalla legge o da specifici regolamenti comunali.
2. La sanzione di cui sopra, verrà irrogata tramite l'ingiunzione di pagamento o con separato, apposito verbale di irrogazione della sanzione.
3. Qualora l'utente assolva il pagamento sia della entrata che della sanzione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'ingiunzione o verbale, la misura della sanzione stessa è ridotta del 50%. Della possibilità di riduzione è fatta menzione nell'ingiunzione o verbale di pagamento.
4. Nel caso l'utente provveda spontaneamente, alla regolarizzazione del mancato versamento, prima della ricezione dell'ingiunzione o verbale, l'importo della sanzione dovuta è ridotto del 75%.
5. Sulle somme dovute e non versate, da parte del cittadino utente, verranno applicati gli interessi legali dal giorno della mora.

Tali interessi dovranno essere applicati, ai sensi art. 18 del presente regolamento, in sede di effettuazione del sollecito o dell'intimazione di pagamento nonché, in caso di ulteriore mancato pagamento, in sede di effettuazione dell'ingiunzione di pagamento o dell'apposito verbale.

### **SEZIONE IV**

#### **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEQUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI**

##### **Articolo 23**

###### **Ambito di applicazione.**

1. In tutte le ipotesi in cui si accertino violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze della Città di Settimo Torinese, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dai successivi articoli (dal n. 23 al n. 29) .

##### **Articolo 24**

###### **Limite minimo e massimo.**

1. Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali della Città di Settimo Torinese o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, laddove, con precedenti atti, non sia già stata fissata, viene prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 516.
2. Per le rimanenti violazioni continuano ad applicarsi le sanzioni già previste alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

**Articolo 25**  
**Pagamento in misura ridotta.**

1. In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

**Articolo 26**  
**Obbligo del rapporto.**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Settimo Torinese.

**Articolo 27**  
**Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione.**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comandante del Corpo di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
4. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

**Articolo 28**  
**Opposizione all'ordinanza ingiunzione.**

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

**Articolo 29**  
**Esecuzione forzata.**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **SEZIONE V DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Articolo 30 Introduzione dell'istituto del diritto di interpello**

1. Il Comune introduce e disciplina con il presente regolamento nel proprio ordinamento l'istituto del diritto di interpello, ai sensi della legge 212 del 27 luglio 2000, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione è necessario tenere in ordine all'adempimento stesso.
2. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

### **Articolo 31 Attivazione dell'interpello**

1. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal comune stesso, con riferimento a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

### **Articolo 32 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello**

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta, indirizzata al comune, da parte del contribuente.
2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
  - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
  - la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
  - la documentazione eventualmente necessaria, al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

### **Articolo 33 Effetti dell'interpello**

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente, impone al comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La risposta di cui al comma 1 vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto di istanza e di interpello, non possono essere erogate sanzioni amministrative, nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
4. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
5. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero degli elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

## **SEZIONE VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 34**

#### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso nonché per semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introduce e disciplina con il presente regolamento nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218, secondo l'estensione stabilita per effetto dell'articolo 50 della legge 27/12/1997 n.449, e secondo le disposizioni seguenti.(23)
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui, esulano dal campo applicativo dell'istituto, le questioni cosiddette " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente alla attività di controllo formale delle dichiarazioni.
5. In sede di contraddittorio, l'ufficio, effettuerà una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

### **Articolo 35**

#### **Attivazione del procedimento definitivo**

1. Il procedimento definitivo può essere attivato:
  - a. a cura del responsabile del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

### **Articolo 36**

#### **Procedimento ad iniziativa del responsabile del tributo**

1. Il responsabile del tributo, che ha emesso l'atto, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia, anche per il tramite di terzi, al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione delle fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'aumento a comparire è esteso a tutti i soggetti obbligati.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito dei questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetto che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.



**Articolo 37**  
**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato atto di accertamento per mancato versamento di imposte o maggiori imposte, non preceduto da invito a comparire, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. (A)
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione alla commissione tributaria e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in conformità a quanto disposto dagli art.6 e 12 del D.Lgs. 218/97. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. (A)(B)
3. Se il contribuente rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme dovute si producono gli effetti di cui all'art.15 del D.Lgs. 218/97. (24)

**Articolo 38**  
**Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il Responsabile del tributo, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione nel quale è indicato il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, gli atti di accertamento di cui al comma primo perdono efficacia.
3. Qualora il Responsabile del tributo notifichi al contribuente invito a comparire per accertamento con adesione, in assenza di precedenti atti di accertamento e contestazione, nell'invito dovranno essere indicati:
  - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile incaricato del tributo.

**Articolo 39**  
**Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi comunali**

1. L'accertamento dell'importo delle imposte e dei tributi propri del Comune può essere definito con adesione del contribuente obbligato, secondo le disposizioni seguenti.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La definizione ha effetto per l'imposta o tributo dovuto dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola il Comune ad ogni ulteriore effetto limitatamente a tale imposta o tributo. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti:
  - a. se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior imponibile sconosciuto alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal

contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del Responsabile del tributo, alla data medesima.

b. se la definizione riguarda accertamenti parziali; (F)

#### **Articolo 40** **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta o tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma terzo del D.Lgs. 218/97 (25)
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

#### **Articolo 41** **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

#### **Articolo 42** **Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, mediante le modalità di pagamento di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e, per il versamento di tali somme, il contribuente e' tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.38 bis del DPR 26/10/72 n.633 per il periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Funzionario Responsabile del tributo la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il responsabile rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

## **SEZIONE VII AUTOTUTELA**

### **Articolo 43 Autotutela**

1. La Città di Settimo Torinese, in attuazione dei principi dell'art.50 della legge 27/12/97 n.449 volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art.2-quater del DL. 30/09/94 n.564 convertito con legge 30/11/94 n.656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n.37.
2. Il potere di autotutela del Comune si esercita mediante:
  - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie dell'Ente
3. L'esercizio del potere di autotutela é finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo a tutte le entrate dell'ente.

### **Articolo 44 Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione.**

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta:
  - al Funzionario Responsabile del tributo
  - al Direttore responsabile del Settore al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano esecutivo di Gestione o ai responsabili di servizio, nel caso delle entrate diverse da quelle tributarie
2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Direttore responsabile del Settore al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano esecutivo di Gestione o ai responsabili di servizio.

### **Articolo 45 Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, fra i quali:
  - a. errore di persona;
  - b. evidente errore logico o di calcolo;
  - c. errore sul presupposto della somma dovuta;
  - d. doppia imposizione;
  - e. mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g. sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni o altre agevolazioni, precedentemente negate;
  - h. errore materiale del contribuente, o utente facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Oltre ai casi previsti nei precedenti punti il responsabile può e come indicato all'art.26 comma 1 revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la

lite in base alla valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro e costo della soccombenza
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
  4. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione e' data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso
  5. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione e' data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

#### **Articolo 46**

#### **Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa**

1. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia, i responsabili dell'entrata come definiti nell'articolo 8, acquisito formale parere del Segretario Generale, abbandonano le liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna del Comune al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.
2. Ai fini di cui al comma precedente e' presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.(valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza)

### **SEZIONE XIII RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

#### **Articolo 47**

#### **Tutela giudiziaria**

1. Nelle controversie giudiziarie connesse ai procedimenti di accertamento e/o riscossione delle entrate alle quali l'Ente debba o ritenga di intervenire, il Responsabile del tributo dell'ente o il Direttore responsabile del Settore al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano esecutivo di Gestione o i responsabili dei servizi, o loro delegati, per le entrate non tributarie sono gli organi di rappresentanza del Comune ai sensi dell'art.11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n.546.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n.546 il Funzionario Responsabile del Comune è abilitato alla rappresentanza dell'Ente, a stare in giudizio anche senza difensore e ad avvalersi dell'ausilio di un consulente.
3. Ai fini, dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune deve farsi assistere da un professionista abilitato.  
Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi, per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio, di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge previa deliberazione dell'ente a resistere in giudizio o a promuoverlo.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.48 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546.

#### **Articolo 48**

#### **Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario**

1. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è disciplinata dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I responsabili delle entrate come definiti ai precedenti articoli secondo che si tratti di entrate tributarie o non, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni del Comune su formale parere del

Segretario Generale, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato articolo 48 del D.Lgs. 546/92

## **SEZIONE IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 49 Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'Art. 52, Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 446, entra in vigore nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000, per i regolamenti comunali.
  2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
-